

REGOLAMENTO INTERNO

I. EREZIONE DELL'ARCICONFRATERNITA

I.1. E' istituita, per decreto dell'ordinario diocesano, l'Arciconfraternita di San Biagio, con sede in Sessa Aurunca presso la Chiesa dell'Annunziata, già fondata nel 1513 come si legge “ *nell'istrumento su ciò rogato per not. Giovanni Floradaso a' 12 maggio 1513, primo anno del pontificato di Leone X* “ (cfr: Mons. Diamare, *Memorie critico – storiche della Chiesa di Sessa Aurunca*).

I.2. Per godere dei diritti, delle indulgenze e delle grazie spirituali è sufficiente che il confratello sia validamente accolto nell'arciconfraternita e non ne sia stato espulso.

II. VITA SPIRITUALE

II.1. L'Arciconfraternita di San Biagio ha come scopo primario quello di promuovere una vita cristiana esemplare tra i fratelli; pertanto, oltre a seguire le pratiche di pietà, ogni confratello e consorella ha il dovere di partecipare:

- a) alla Santa Messa mensile propria dell'Arciconfraternita e di accostarsi ai sacramenti;
- b) ad un incontro mensile di formazione evangelica e/o liturgica o di preghiera;
- c) alla processione del Lunedì Santo, del Lunedì in Albis, del Corpus Domini e di quella dei Santi Pietro e Paolo;
- d) alla solenne novena in onore della Madonna del Popolo, principalmente nel giorno riservato all'Arciconfraternita per la cura della parte liturgica;
- e) ad un ritiro spirituale comunitario in preparazione del Santo Natale e nell'ultima Domenica di Quaresima;
- f) alla Via Crucis meditata nell'ultima Domenica di Quaresima;
- g) ad altre funzioni o festività espressamente specificate nel Programma proprio;
- h) in occasione del triduo in onore di San Biagio, Patrono dell'Arciconfraternita, ogni confratello (consorella) è tenuto a partecipare alla Santa Messa e ad accostarsi ai Sacramenti.

II.2. In morte di un confratello (consorella), l'Arciconfraternita parteciperà con una decorosa rappresentanza – con sacco, mozzetta e cappuccio – alle esequie del defunto e provvederà alla celebrazione di una Santa Messa in suo suffragio.

II.3. In caso di morte di un parente diretto di un confratello/consorella sarà cura dell'Amministrazione far affiggere un manifesto di cordoglio. Le spese di stampa saranno anticipate dal Tesoriere che avrà cura di ripartire, successivamente, la quota tra i sodali (non colpiti dall'evento luttuoso), che rimborseranno la stessa entro il mese successivo.

III. FINALITA' CARITATIVE

III.1 In sostituzione dell'antica tradizione propria dell'Arciconfraternita che voleva l'offerta di tre libbre di cera nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, nella medesima data i confratelli si recheranno processionalmente in Cattedrale dove parteciperanno alla Celebrazione Eucaristica ed offriranno un Cero pasquale.

III.2 In tempo di Avvento ogni confratello e, facoltativamente, ogni aspirante secondo le proprie possibilità economiche, offrirà una somma in denaro o l'equivalente in generi alimentari o in

vestiario che verrà destinato a famiglie bisognose d'aiuto, segnalate nella Parrocchia di Sant'Eustachio nella nostra città e distribuite anonimamente.

III. 3 Ogni anno l'amministrazione devolgerà una parte delle proprie entrate ai fini caritativi, privilegiando:

- 1) l'adozione a distanza di un bambino del Terzo Mondo;
- 2) il mantenimento agli studi di un seminarista;
- 3) le necessità delle missioni;
- 4) altri casi particolarmente bisognosi segnalati, di interesse locale.

III.4 In occasione della giornata di raduno di tutte le Confraternite della Diocesi, si offrirà un obolo a favore del Seminario.

IV. AMMISSIONE

IV.1 Per essere ammessi all'Arciconfraternita gli aspiranti dovranno presentare domanda scritta nella quale espressamente chiedono:

- a) di essere ammessi;
- b) di accettare e sottoscrivere tutte le norme stabilite nello Statuto generale delle Confraternite, nel presente Regolamento Interno e tutte le relative disposizioni che l'autorità ecclesiastica ritenesse opportuno emanare;
- c) di voler adempiere agli obblighi del presente per i contributi economici stabiliti.

IV.2 Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione, curerà anche l'inserimento di aspiranti consorelle.

IV.3 Possono essere ammessi al sodalizio, come fratelli e consorelle, uomini e donne di buona moralità e di provata fede religiosa che abbiano almeno 18 anni e non più di 50.

IV.4 Aspiranti confratelli/consorelle che abbiano superato il cinquantesimo anno di età, ma che intendono comunque far parte dell'Arciconfraternita, potranno essere ammessi, dopo aver svolto il tirocinio ed il noviziato, rinunciando irreversibilmente ai diritti di sepoltura, nella cappella cimiteriale (se esistente) ed al diritto di elettorato attivo e passivo di voto, conservando solo i vantaggi spirituali.

IV.5 Giovani non ancora maggiorenni che manifestassero la volontà di diventare aspiranti confratelli vengono accolti nell'Arciconfraternita col titolo di " Pretirocinanti ".

IV.6 Gli aspiranti confratelli/consorelle hanno l'obbligo di partecipare a tutte le manifestazioni previste dagli art. II.1 e II.2.

IV.7 La vestizione dei nuovi confratelli e delle nuove consorelle si svolgerà preferibilmente nella festività di San Biagio o in particolari ricorrenze della Chiesa o della Parrocchia.

V. AMMINISTRAZIONE

V.1 Tutti i confratelli/consorelle sono solidamente responsabili delle iniziative intraprese dall'Amministrazione, sempre che vi sia stata deliberazione dell'Assemblea – a maggioranza semplice – nei modi e nei casi previsti dal Codice Civile.

V.2 In caso di dimissioni di un confratello o di una consorella, l'assemblea rigetterà in prima seduta le stesse e, se ripresentate, saranno accettate.

V.3 All'assemblea ordinaria – oltre ai confratelli – potranno partecipare senza diritto di voto gli aspiranti e le consorelle, mentre non potranno far parte dell'assemblea qualora dovrà discutersi e deliberare sull'istanza di dimissioni o su eventuali provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti di qualche confratello o consorella.

V.4 Tutti i confratelli/consorelle e, facoltativamente, gli aspiranti sono tenuti a contribuire economicamente con una quota mensile fissata annualmente dall'Amministrazione e ratificata dall'Assemblea.

V.5 I confratelli/consorelle che per necessità fossero costretti a risiedere fuori Diocesi rimangono tali a tutti gli effetti, mantengono il diritto di voto, perdono il diritto passivo, hanno l'obbligo di versare la quota mensile, partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie della Confraternita con diritto di voto.

V.6 L'abito – costituito dal sacco, cappuccio, cingolo, mozzetta con effigie del Santo, guanti – resta di proprietà ad vitam del confratello che si impegna a conservarlo diligentemente, a non usare lo stesso se non nelle funzioni proprie dell'Arciconfraternita e, se non espressamente autorizzato, previa richiesta scritta all'Amministrazione.

V.7 L'abito ritornerà all'Arciconfraternita per:

- a) cessazione dello status di confratello;
- b) per inadempienza agli obblighi;
- c) per allontanamento per motivi disciplinari;
- d) per necessità espressamente richiesta dall'Amministrazione,
- e) per morte.

V.8 Gli aspiranti e gli adolescenti useranno l'abito messo a disposizione dalla Confraternita per le varie manifestazioni a cui prendono parte. Lo stesso abito ritornerà all'Amministrazione, diligentemente curato da colui che ne ha usufruito.

V.9 Neoconfratelli e neoconsorelle concorreranno con una quota di entrata, fissata preventivamente dall'Amministrazione, (rispettivamente) alle spese per il confezionamento dell'abito sacro e del medaglione del Santo.

V.10 L'indennità annuale da versare al cappellano viene annualmente stabilita dall'Amministrazione.

V.11 Ogni anno l'Amministrazione pubblicherà il bilancio consuntivo e preventivo dell'arciconfraternita, esponendo nella bacheca della Chiesa, dopo l'approvazione dell'Assemblea e dell'Ordinario Diocesano.

VI. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

VI.1 I confratelli e le consorelle, che senza grave causa e senza giustificazioni, non intervenissero alle manifestazioni previste al punto II verranno richiamati dal Priore fino alla sesta assenza. Persistendo, saranno ammoniti dal cappellano con nota al verbale, scritta dal segretario e controfirmata dal Priore.

Se anche dopo la suddetta ammonizione il confratello (consorella) senza giusto motivo riconosciuto, perpetrerà nella sua assenza verrà considerato rinunciatario e, come tale, radiato dalla Confraternita, ratificando ciò nella prima assemblea utile e dandone notizia anche alle altre Confraternite presenti sul territorio.

VI.2 Durante tutte le manifestazioni a cui la Confraternita partecipa, i confratelli e le consorelle dovranno avere un comportamento devoto, disciplinato e corretto. Chi dovesse contravvenire a quanto innanzi sarà ammonito dal cappellano con nota al verbale.

VI.3 Il confratello o la consorella che rifiutasse il pagamento del contributo mensile (salvo casi particolari) per sei mesi consecutivi, verrà considerato rinunciatario e, di conseguenza, radiato dal sodalizio.

VI.4 Dei provvedimenti di radiazione previsti negli articoli VI.1 e VI.3 e di dimissioni volontarie previste dall'articolo V.1 del presente Regolamento Interno, sarà data comunicazione all'ordinario diocesano ed alle altre Confraternite esistenti nella nostra città.

VII. RINVIO ED ALTRE NORME

VII.1 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Interno vigono le norme dello Statuto generale delle Confraternite del 15.08.1988, del Codice di Diritto Canonico e le leggi dello Stato, se e quando applicabili.

VII.2 Eventuali deroghe alle normative del presente devono essere stabilite dall'Assemblea del sodalizio, a maggioranza assoluta, ed approvate dall'Ordinario Diocesano.

Il presente Regolamento Interno, ratificato dall'assemblea e ricevuto il nulla osta dall'Ordinario diocesano e dal Coordinatore Diocesano delle Confraternite, entra in vigore a partire dal 19 febbraio 1998.